

REPERTORIO n° 717



POLITECNICO DI TORINO

C.so Duca degli Abruzzi n° 24 - 10129 TORINO (Italia)

Tel.: +39/(0)11/090-6374 – Fax : +39/(0)11/090-5755

REPUBBLICA ITALIANA

Contratto per l'affidamento, in concessione, della gestione di servizi di ristorazione a basso impatto ambientale, servizi bar, tavola fredda e tavola calda per il periodo 01.08.2018 – 31.07.2023:

- **Lotto 1** - Servizio di ristorazione interaziendale e interateneo, con funzioni di mensa universitaria, servizio bar, tavola fredda e tavola calda – CIG 7395614DBA

L'anno duemiladiciotto (2018), addì 14 del mese di dicembre, in Torino, alle ore 12,30, presso il Politecnico di Torino, in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, innanzi a me Dott.ssa Nicoletta Fiorio Plà, [REDACTED], in qualità di Ufficiale Rogante del Politecnico di Torino, giusto Decreto del Direttore Generale n. 40/2014, sono comparsi:

- Ilaria Adamo, nata a [REDACTED], in qualità di Direttrice Generale del Politecnico di Torino (C.F. e Partita IVA 00518460019), giusto art. 63, comma 1 del Regolamento di amministrazione e contabilità, che in copia si allega per estratto al presente Atto (All. A), omessane la lettura per volontà dei comparenti, domiciliato per la sua carica ed ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, (di seguito denominato anche per brevità "Amministrazione"),

- Mosesso Sabrina, nata a [REDACTED],

codice fiscale [REDACTED], nella sua qualità e in veste di Consigliere delegato della società CAMST Soc. Coop. arl con sede in Castenaso (BO) Frazione Villanova, Via Tosarelli n. 138, C.F. 00311310379, P.I. 00501611206, iscritta all'Albo delle Società Cooperative n. A100118 Sezione Cooperative a mutualità prevalente categoria cooperative di produzione e lavoro, mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito "Concessionario"), formato con la Società Sodexo Italia S.p.a., con sede in Cinisello Balsamo (MI), Via Fratelli Gracchi n. 36, P. IVA/C.F. 00805980158, mandante del predetto raggruppamento costituito a seguito di mandato collettivo speciale con rappresentanza [REDACTED]

[REDACTED] che si allega al presente atto sotto la lettera "B", e congiuntamente denominate le "Parti"

Della identità personale e capacità giuridica di detti comparenti io Dott.ssa Nicoletta Fiorio Pla' sono personalmente certa. Di comune accordo le Parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

Premesso che:

- In assenza di convenzioni attive stipulate da CONSIP e dalla centrale di committenza regionale di riferimento (SCR – Piemonte) relative ai servizi oggetto di affidamento, il Politecnico di Torino (nel seguito "Amministrazione"), in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2017 e del Decreto del Direttore Generale n. 331 del 21 febbraio 2018, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento, in concessione, della gestione di servizi di ristorazione a basso impatto ambientale, servizi bar, tavola fredda e tavola calda, per il periodo 01.08.2018 – 31.07.2023, articolato nei seguenti due lotti funzionali, senza preclusione alla partecipazione e all'aggiudicazione di entrambi i lotti da parte del medesimo operatore economico:

- Lotto 1 - Servizio di ristorazione interaziendale e interateneo, con funzioni di mensa universitaria, servizio bar, tavola fredda e tavola calda – CIG 7395614DBA
- Lotto 2 - Servizio di ristorazione aziendale, servizio bar, tavola fredda e tavola calda - CIG 7395640332
- Gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e relativi allegati, schema di contratto, capitolato speciale e relativi allegati, schema di convenzione Ente regionale per il diritto allo studio universitario (Edisu Piemonte) - Concessionario, Piano economico finanziario (Pef), Codice Etico del Politecnico di Torino), definiscono in dettaglio i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, nonché il criterio di aggiudicazione;
- In data 06.03.2018 il Bando di gara relativo alla procedura aperta, pubblicato nelle forme e modi previsti all'art. 72, è stato inviato per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e pubblicato il 07.03.2018 nella Banca dati dell'Unione europea relativa agli appalti pubblici;
- A seguito della procedura, aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 3, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è risultata aggiudicatario per il Lotto 1 il raggruppamento costituito da Camst Soc. Coop. a.r.l - Sodexo Italia S.p.A. che ha conseguito il punteggio di 100/100;
- Nei confronti del Concessionario sono state acquisite le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di ordine speciale richiesti dalla disciplina di gara;
- Con Decreto Rettoriale n. 753 del 26.07.2018, ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 ottobre 2018, è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura in oggetto in favore del raggruppamento costituito da Camst Soc. Coop. a.r.l. -

Sodexo Italia S.p.A. che ha offerto il ribasso unico e incondizionato del 12,4% sui prezzi massimi stimati dall'Amministrazione posti a base di gara;

- Ai fini della stipula del presente contratto, il Concessionario ha presentato, a mezzo di polizza fideiussoria n° 162476961 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A., la cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo di € 301.501,20, e la polizza assicurativa n° 767/60/162478559;
- É stata inoltre acquisita la dichiarazione di idoneità tecnico professionale di cui all'allegato XVII del D.lgs. 81/2008;
- La documentazione presentata dal Concessionario ai fini della partecipazione alla procedura e alla stipula del presente contratto, ivi compresa l'offerta tecnica, è conservata in originale agli atti dell'Amministrazione e, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- Il Concessionario ha dichiarato che quanto risulta dal presente Atto, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato prestazionale e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.
- Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopraggiunta disponibilità delle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, Legge 488/1999.

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Definizioni

1. Nell'ambito del presente contratto si intende per:

“Contratto di concessione”: il presente atto comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei

documenti ivi richiamati, stipulato tra il Politecnico di Torino e la società CAMST Soc. Coop. arl, mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese formato con la società Sodexo Italia S.p.a.;

“Concessionario”: l’operatore economico cui è affidato il presente contratto;

“Amministrazione Committente”: il Politecnico di Torino (di seguito anche denominato “Amministrazione”), che ha indetto la procedura di gara per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il contratto di concessione;

“Capitolato Prestazionale” o “Capitolato Speciale d’Oneri” - (di seguito denominato anche C.S.O.): il documento costituente parte integrante e sostanziale della disciplina di gara, nel quale vengono precisate nel dettaglio, le modalità, i tempi ed i livelli di servizio che l’operatore economico concessionario dovrà garantire;

“Offerta”: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l’operatore economico concessionario ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Politecnico di Torino.

“Edisu Piemonte”: Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Piemonte.

Art. 2 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto il Capitolato Speciale d’Oneri e l’Offerta Economica del Concessionario, quest’ultima allegata al presente Atto (All. 1).

2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del presente contratto disponga diversamente.

Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. La sottoscrizione del presente contratto da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente contratto è regolato:
- dal contenuto del contratto e dei suoi allegati;
 - per quanto compatibili, dalle disposizioni contenute nelle parti I e II del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente ai principi generali e alle modalità di esecuzione;
 - dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Il Concessionario, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge, nonché quelle contenute nel C.S.O. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio del Concessionario circa la convenienza di assumere il contratto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti.
3. La sottoscrizione del contratto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Art. 4 - Oggetto del contratto e luogo di erogazione dei servizi

1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione interaziendale e interateneo, con funzioni di mensa universitaria, servizio bar caffetteria, tavola fredda e tavola calda, a favore degli utenti indicati nel Capitolato speciale d'oneri.
2. In particolare, costituiscono oggetto del presente affidamento i seguenti servizi:
 - Ristorante interaziendale e interateneo con funzione di mensa universitaria di Corso Castelfidardo 30/A
 - Bar presso la "Cittadella Politecnica" di Corso Castelfidardo 34 (attualmente denominato MixTO)
 - Bar presso il Castello del Valentino di Viale Mattioli 39
3. I predetti servizi devono essere erogati dal Concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla vigente normativa in materia, dal Capitolato speciale d'oneri, dalla relazione tecnica e dalle soluzioni migliorative proposte dal Concessionario in sede di offerta.
4. I beni eventualmente forniti dal Concessionario in sede di gara o nel corso della durata contrattuale, derivanti da sostituzioni e/o integrazioni, a seguito di interventi di manutenzione ai macchinari e alle attrezzature presenti presso i locali messi a disposizione dal Concedente, alla scadenza del contratto resteranno di proprietà del Concedente.
5. Con il presente contratto il Concessionario si obbliga nei confronti del Politecnico di Torino a erogare i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Oneri e alle condizioni definite nell'Offerta.
6. I servizi oggetto di affidamento sono erogati presso i locali del Politecnico di Torino indicati all'art. 3 del Capitolato speciale d'oneri, assegnati al concessionario in uso al solo ed unico fine di consentirne l'erogazione.

7. La concessione dei locali è subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della concessione dei servizi non costituendo in nessun caso titolo di godimento del bene indipendentemente dalla permanenza del rapporto di concessione da cui deriva.
8. Per la concessione in uso dei locali è previsto un canone concessorio annuale, come indicato all'art. 96 del Capitolato speciale d'oneri, che il concessionario dovrà corrispondere al Politecnico di Torino, secondo le modalità che saranno previste nell'atto di concessione cui si rinvia.

Art. 5 - Consegna dei locali e inventario dei beni

1. L'inventario dei beni sottoscritto tra le Parti all'atto della consegna dei locali dove si svolgeranno le attività oggetto della Concessione, costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
2. Tutte le strutture, le macchine, le attrezzature e l'utensileria presenti presso i locali, sono da ritenersi a norma, adeguate al servizio e in buono stato di manutenzione, e tali dovranno essere mantenute fino alla scadenza del contratto, fatta salva l'usura dovuta al normale utilizzo.
3. Durante il periodo di gestione il Concessionario si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni agli stessi nonché agli impianti, alle attrezzature, alle macchine e agli arredi, senza previa autorizzazione del Politecnico di Torino.

Art. 6 - Inventari di riconsegna

1. Alla scadenza del presente contratto il Concessionario dovrà riconsegnare i locali messi a disposizione dal Politecnico di Torino con impianti, macchine, attrezzature e arredi annessi, i quali devono essere uguali, in numero specie e qualità a quelli elencati nel Verbale di Consegna e nell'Inventario dei beni, al netto dei beni eventualmente alienati. Tali beni devono essere consegnati al Politecnico in perfetto stato di pulizia, funzionamento e di manutenzione, tenuto

conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione. A tal proposito, verrà redatto un verbale di riconsegna dei locali, in contraddittorio tra le Parti.

2. Qualora si ravvisassero danni arrecati alle strutture, agli impianti, ai macchinari, alle attrezzature e arredi dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia definitiva prestata, fatto salvo il diritto del Politecnico di Torino al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.
3. Lo svincolo della garanzia definitiva o deposito cauzionale di cui al successivo art. 21 sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni in restituzione (e comunque entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale e dall'effettiva cessazione del servizio).
4. Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

Art. 7 - Giorni e orari di erogazione dei servizi

1. Il calendario e gli orari di erogazione dei servizi sono previsti all'art. 15 del C.S.O.

Art. 8 - Durata del contratto

1. Il presente contratto ha la durata di 5 (cinque) anni consecutivi ovvero, nel caso di esecuzione anticipata, dalla data di presa in carica del servizio.
2. Il Politecnico di Torino si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto a base del presente affidamento.

3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure indette per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo non superiore a 12 mesi. In tal caso il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti o condizioni.

Art. 9 - Tipologia dell'utenza

1. L'utenza cui sono rivolti i servizi è composta da:

- Ristorante interaziendale e interateneo con funzione di mensa universitaria di Corso Castelfidardo 30/A e Bar presso il Castello del Valentino di Viale Mattioli 39
 - a) studenti, italiani e stranieri, iscritti presso il Politecnico di Torino, nonché agli studenti iscritti presso altri Atenei della Regione Piemonte o presso altre Università italiane e straniere che si trovino nei locali del Politecnico di Torino per motivi di studio o partecipazione a programmi di mobilità internazionale;
 - b) docenti, personale universitario e lettori anche provenienti da altri Atenei italiani e stranieri;
 - c) borsisti di enti di ricerca privati, di fondazioni e assimilati e ai partecipanti a convegni, seminari ed attività di studio;
 - d) altri utenti, regolarmente autorizzati dal Politecnico di Torino, che si trovino per ragioni di lavoro o studio all'interno dei comprensori gestiti dall'Ateneo; tra questi, a titolo esemplificativo, rientra il personale di imprese che a qualunque titolo presti servizio presso il Politecnico di Torino e il personale delle imprese o dei laboratori di ricerca insediati presso il Politecnico di Torino;
- Presso il bar della Cittadella Politecnica di C.so Castelfidardo 34 (attualmente denominato MixTO), qualificato come pubblico esercizio, l'accesso è libero.

2. Gli studenti in regime di tariffe agevolate previste dall'EDISU Piemonte, il personale delle imprese che erogano servizi o svolgono attività presso il Politecnico di Torino e il personale delle imprese o dei laboratori di ricerca insediati nel campus, potranno usufruire dei servizi di ristorazione e bar solo previo convenzionamento tra il Concessionario e EDISU Piemonte o l'impresa a cui i lavoratori afferiscono. Le convenzioni tra concessionario e i suddetti soggetti dovranno essere autorizzate dal Politecnico e non potranno prevedere condizioni economiche o di servizio peggiorative rispetto a quelle risultanti dalla procedura di gara.

Art. 10 - Convenzione tra Concessionario e EDISU Piemonte

1. A seguito della stipula del presente contratto, il Concessionario è tenuto a sottoscrivere con EDISU Piemonte la Convenzione relativa al Ristorante interaziendale e interateneo, con funzioni di mensa universitaria di C.so Castelfidardo 30/A, il cui schema è allegato agli atti di gara. L'obbligo sussiste anche in relazione agli altri esercizi qualora EDISU Piemonte lo richieda.
2. La mancata sottoscrizione delle Convenzioni per fatto imputabile al concessionario costituisce causa di risoluzione del presente Atto.

Art. 11 - Riscossione dei corrispettivi

1. Il Concessionario riscuote i corrispettivi per i pasti e le consumazioni erogati direttamente dai soggetti beneficiari del servizio.
2. Il pagamento dei pasti e delle consumazioni da parte degli utenti, di norma, avviene mediante ticket rilasciati dal Politecnico e da GMPT, oppure in contanti o mediante smart card rilasciate da EDISU Piemonte.
3. Il pagamento mediante ticket dovrà essere accettato anche nell'ipotesi in cui dovesse cambiare la società emittente dei ticket e/o il valore degli stessi.

4. Il prezzo del pasto nelle diverse tipologie, o delle singole portate/alimenti del pasto frazionato e delle consumazioni presso i bar tavola calda sono quelli esposti dal concorrente nella propria offerta economica.
5. L'EDISU Piemonte – previa sottoscrizione della/delle Convenzione/i di cui al precedente art. 9 - provvederà al pagamento delle fatture inerenti i pasti somministrati agli studenti beneficiari di Tariffe Agevolate, al/i prezzo/i risultanti all'esito della procedura di gara, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le Parti, verificata la regolarità contributiva (DURC), ai sensi della normativa vigente.
6. In merito alla somministrazione dei pasti agli studenti beneficiari di Tariffe Agevolate, si precisa che:
 - a) il Concessionario dovrà consentire l'utilizzo della smart card esclusivamente per la consumazione delle portate o dei menu previsti nella Convenzione sottoscritta con EDISU Piemonte; in caso di inosservanza si applicherà la penale prevista dal C.S.O.;
 - b) la smart card deve essere utilizzata esclusivamente dall'intestatario. Il Concessionario è tenuto a verificare l'identità personale dello studente attraverso la fotografia impressa sulla card (magnetica e/o elettronica) o mediante richiesta di un documento di identità; in caso di inosservanza si applicherà la penale prevista dal C.S.O.;
 - c) in casi eccezionali di malfunzionamento della smart card o del sistema elettronico dell'EDISU Piemonte, la fascia tariffaria potrà essere autocertificata dallo studente secondo le modalità previste nella Convenzione. In ogni caso il Concessionario è tenuto ad erogare il servizio, pena l'applicazione della penale prevista dal C.S.O.

Art. 12 - Disposizioni generali relative al personale impiegato nel servizio

1. Il Concessionario deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività per il conseguimento dei risultati richiesti dal Concedente ovvero di un servizio erogato a perfetta regola dell'arte.
2. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione, sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento.
3. Il Concessionario deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Direttive macchine, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Art. 13 - Obblighi normativi generali relativi al piano di autocontrollo

1. Sin dall'inizio delle attività, il Concessionario, presso ciascuna struttura, deve implementare il proprio piano di autocontrollo, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Cee/Ue n.852/2004, concernente la sicurezza igienica dei prodotti alimentari.

Art. 14 - Disposizioni generali in materia di sicurezza

1. Il Concessionario entro trenta giorni dall'inizio delle attività deve attuare quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi della normativa vigente in materia, D.lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modificazioni.
2. Devono inoltre essere sempre utilizzati dispositivi di protezione individuale (DPI).
3. Il Concessionario deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni

altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Art. 15 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il concessionario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii.
2. La violazione dei suddetti obblighi è causa di nullità assoluta del presente contratto.

Art. 16 - Oneri a carico del Concessionario

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri previsti agli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del C.S.O., cui si rinvia.

Art. 17 – Oneri a carico del Politecnico di Torino

1. Gli oneri a carico del Politecnico di Torino sono previsti all'art. 98 del C.S.O.

Art. 18 - Penali

1. Ove si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal Politecnico di Torino le penali in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate, a tutela delle norme contenute nel C.S.O.
2. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro otto giorni dalla notifica della contestazione inviata.
3. Si procederà al recupero della penalità mediante versamento diretto da parte del Concessionario o in subordine mediante escussione della garanzia definitiva. In tal caso il Concessionario ha l'obbligo di reintegrare immediatamente la garanzia. Il Politecnico di Torino può altresì procedere nei confronti del Concessionario alla determinazione dei danni sofferti, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti.

4. Per ciascuna inadempienza il Politecnico di Torino si riserva di applicare le penali previste all'art. 82 del C.S.O. cui si rinvia.

Art. 19 - Subappalto

1. Si rinvia a quanto previsto all'art. 107 del C.S.O.

Art. 20 - Cessione del contratto e dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 21 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi contrattuali, il Concessionario ha costituito una cauzione definitiva in favore del Politecnico, mediante polizza n. 162476961, conservata agli atti dell'Amministrazione, di importo pari a € 301.501,20, ridotta ai sensi degli art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Tale cauzione è vincolata per tutta la durata del presente contratto sino a gestione ultimata e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con il Concessionario.
3. Nel caso di risoluzione del presente contratto per colpa del Concessionario, il Politecnico di Torino provvederà all'incameramento della garanzia definitiva.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Politecnico.
5. La mancata reintegrazione della garanzia entro il termine previsto comporterà l'applicazione della penale prevista dal capitolato, salvo il diritto del Politecnico di Torino di risolvere il contratto.

Art. 22 - Polizze assicurative

1. Il Concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare, tenendo manlevato e indenne il Politecnico di Torino per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale del Concessionario verificatosi nelle aree di pertinenza della Concessione. Il contenuto tecnico delle coperture assicurative è definito dall'art. 100 del C.S.O.

Art. 23 - Controlli di conformità

1. Al fine di garantire il corretto espletamento del servizio di ristorazione, il Politecnico di Torino, nelle figure del RUP e del Direttore dell'Esecuzione, e il Concessionario provvedono ad effettuare i controlli di merito per verificare la corretta esecuzione delle attività, secondo quanto previsto dal Titolo XIII del C.S.O., cui si rinvia.

Art. 24 - Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

1. Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, il Politecnico di Torino ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere le prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la concessione a terzi in danno del Concessionario e l'applicazione delle penali già contestate.
3. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte del Concessionario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.

Art. 25 - Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto di concessione è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento danni, nei casi previsti all'art. 105 del C.S.O., cui si rinvia.

Art. 26 - Disdetta del contratto da parte del Concessionario

1. Qualora il Concessionario, senza giustificato motivo e giusta causa, dovesse interrompere l'erogazione dei servizi o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, il Politecnico di Torino tratterrà la garanzia definitiva a titolo di penale.
2. Il Politecnico di Torino addebiterà inoltre al Concessionario inadempiente, a titolo di risarcimento danni, le maggiori spese derivanti dall'assegnazione a terzi dei servizi oggetto di concessione a titolo di risarcimento danni.
3. I contratti e gli impegni sottoscritti dalle Parti vincoleranno il Concessionario dal momento della loro formazione o sottoscrizione, mentre impegneranno il Politecnico di Torino soltanto dopo che saranno stati approvati dagli uffici competenti, in raccordo alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 27 - Recesso del Politecnico di Torino

1. Il Politecnico può recedere dal contratto in qualunque tempo, secondo quanto previsto dall'art. 109, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cui si rinvia.

Art. 28 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR").
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto verranno trattati, con modalità manuale e/o automatizzata, esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base

2. Il Direttore Tecnico del Servizio avrà compiti di coordinamento e sarà il referente responsabile nei confronti del Politecnico di Torino e, quindi, avrà la delega di rappresentare ad ogni effetto il Concessionario.
3. Il nominativo del Direttore Tecnico dovrà essere comunicato al Concedente nel Verbale di inizio attività in conformità al nominativo e al curriculum presentato in sede di offerta.
4. Il Direttore Tecnico del Servizio deve essere in possesso di titolo di studio adeguato (laurea magistrale o triennale) ed avere esperienza, almeno triennale, nella mansione richiesta per servizi analoghi.
5. Il Direttore Tecnico del Servizio ha l'obbligo di reperibilità telefonica senza soluzione di continuità. Egli provvederà a garantire il buon andamento del servizio e la rispondenza del servizio stesso alle prescrizioni di legge e del C.S.O. e garantirà, altresì, la massima collaborazione possibile al Direttore dell'esecuzione del contratto incaricato dalla Stazione appaltante.
6. Il Direttore Tecnico del Servizio può avvalersi di collaboratori con specifiche responsabilità operanti sotto la sua diretta supervisione.
7. In caso di assenza o impedimento del suddetto Direttore Tecnico (ferie, malattie, etc.) la funzione sarà immediatamente ricoperta dal sostituto che avrà pari professionalità e requisiti richiesti. Al verificarsi di tale evenienza, il Concessionario ha l'obbligo di comunicare immediatamente al Concedente il nominativo del sostituto ed il suo recapito telefonico.

Art. 30 - Foro competente

1. Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Torino.
2. Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Art. 31 - Clausola finale

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Art. 32 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA.
2. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA.
3. Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso e l'imposta viene applicata in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 33 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rimanda al C.S.O., alle norme del codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 34 - Documenti allegati

Sono materialmente allegati al presente Contratto i seguenti documenti:

All. A: Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino (estratto)

All. B: Mandato collettivo speciale con rappresentanza di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, rogito 



All. 1: Offerta Economica del Concessionario

All. 2: DUVRI

Il presente Atto è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Ufficiale Rogante qui di seguito, nelle altre facciate e negli allegati sopra elencati.

Consta di 21 fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia dei quali occupa 20 facciate intere, parte della 21^{esima} fin qui.

Per il Politecnico di Torino

La Direttrice Generale

Per il Concessionario

Il Consigliere Delegato

Mosesso Sabrina

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Nicoletta Fiorio Plà

Allegati

...OMISSIS...